

GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA



SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI DELLA GIUNTA.
AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA. PARI OPPORTUNITÀ

TIPO ANNO NUMERO
REG. CER.FILESEGNATURA.XML
DEL OER.FILESEGNATURA.XML

OGGETTO 5 776

Assemblea Legislativa

PEIAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it
INVIATO TRAMITE PEC

OGGETTO: Richiesta di parere di conformità ai sensi dell'art. 28 comma 4, lettera n) dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 28, comma 4), lettera n) dello Statuto si trasmette per il parere di conformità dell'Assemblea Legislativa lo schema di Regolamento:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1013 del 7 luglio 2014

"APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO REGIONALE"

Si precisa che la formale approvazione da parte della Giunta regionale del Regolamento è subordinata all'espressione del parere di conformità da parte dell'Assemblea Legislativa.

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi.

Distinti saluti.

Il Responsabile
Sonia Cioffi
Firmato digitalmente

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 07 del mese di luglio
dell' anno 2014 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Lusenti Carlo	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Rabboni Tiberio	Assessore
9) Vecchi Luciano	Assessore

OGGETTO 5776

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Rabboni Tiberio

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO REGIONALE

Cod.documento GPG/2014/1017

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assemblea Legislativa

Servizio Segreteria Assembleia Legislativa

Oggetto n. 5776

Prot. n.

Comm. ass.re refer.

Comm. ass.re consult.

IL RESPONSABILE

A. Volvow

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista legge Regionale 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro", come recentemente modificata dalla legge regionale 20 dicembre 2013 n. 26, e in particolare il Capo I "Accesso all'impiego regionale" del Titolo III "Disciplina del rapporto di lavoro", relativamente alle seguenti disposizioni:

- l'articolo 14 "Modalità di accesso", commi 1, 2 e 4:

1. La copertura dei posti vacanti e programmati nell'amministrazione regionale avviene tramite:

a) concorso pubblico, anche con le modalità del corso-concorso, con eventuale riserva di posti, per il personale dei ruoli regionali, non superiore al 50 per cento;

b) avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, nei casi previsti dalla legge, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

c) le assunzioni riservate a categorie protette, secondo le modalità previste dalla legge;

d) mobilità da altre amministrazioni pubbliche;

e) chiamata diretta, nei casi tassativi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Le procedure di accesso di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) possono essere uniche per i due organici, nel rispetto dei criteri stabiliti, previa intesa, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza,

dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

4. Sono di competenza della dirigenza tutti gli atti delle procedure di cui al comma 1, se non diversamente previsto dalla legge, compresi i bandi di concorso, gli avvisi di mobilità, l'approvazione delle graduatorie degli idonei e la dichiarazione dei vincitori;

- l'articolo 15 "Disciplina sulle modalità di accesso" commi 1 e 2:

1. Fermo restando quanto sancito all'articolo 14, la Regione stabilisce, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con regolamento, anche per l'area dirigenziale:

a) i requisiti per l'accesso all'impiego regionale e l'individuazione delle funzioni per le quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana;

b) le modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di genere, le loro competenze e responsabilità; tali commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;

c) i criteri di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici;

d) i criteri di redazione dei bandi e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione fino all'approvazione della graduatoria, comprese le forme di pubblicazione di tali atti;

e) le modalità per l'attuazione, previa convenzione, di concorsi unici tra la Regione, i propri enti dipendenti e le altre amministrazioni;

2. Il regolamento specifica le disposizioni che sono vincolanti anche per gli enti del sistema delle amministrazioni regionali;

Visti inoltre i seguenti provvedimenti legislativi:

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* che ha introdotto modifiche significative in materia di reclutamento e progressioni di carriera nelle Pubbliche Amministrazioni, inserendo il comma 2 *bis* nell'articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo l'obbligo del concorso pubblico per progressioni fra le aree, ferma restando la possibilità di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e in particolare l'art. 46 che ha inserito l'art. 35 bis nel corpo del D.Lgs. 165/2001 per la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;
- il D.Lgs. n. 39 del 2013 che, in attuazione della L. 190/2012, detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità all'assunzione di incarichi dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni, ricadenti, di conseguenza, sui requisiti di assunzione nella qualifica dirigenziale;
- il D.Lgs. 33 del 2013 che riordina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni per le pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, specifici obblighi di pubblicità dei bandi di procedure di reclutamento (art. 19), dei provvedimenti conclusivi di procedimenti, dei concorsi e prove selettive per assunzioni e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del d.lgs 150/2009 (art. 23);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 27 gennaio 2014 *"Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie e Istituti regionali e gli enti pubblici non economici"* che approva il piano di prevenzione della corruzione per gli anni 2013-2016, in particolare la Parte VI *"Programma di azioni 2013-2016"* - paragrafo 21.2 che, nell'ambito delle attività previste dal *"Programma misure anno 2014"*, contempla l'adozione del Regolamento in materia di accesso agli

impieghi regionali, con disciplina della composizione delle commissioni di concorso/di selezione che tenga conto dell'art. 35 bis D.Lgs. n.165/2001;

Richiamati:

- il Regolamento regionale 19 dicembre 2002, N.35 "REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01"

- la "Direttiva IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01" n. 190/2003" approvata dalla giunta regionale con atto n. 190 del 2003;

Dato atto che i suddetti provvedimenti normativi furono adottati in attuazione della normativa regionale previgente e, pertanto, la disciplina in essi contenuta non risulta conforme alle nuove disposizioni regionali riformate al fine di adeguare l'ordinamento regionale al quadro normativo statale in materia di rapporto di lavoro del personale alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario, dare attuazione all'articolo 15 della L.R. 43/2001 riformato, completando il processo di riordino della normativa regionale in materia di accesso all'impiego regionale e di progressione di carriera dei dipendenti, tenendo conto delle modifiche apportate a molti istituti dalla sopra richiamata legislazione statale, costituzionalmente competente per materia;

Vista la proposta di Schema di regolamento che si allega al presente atto ed evidenziato in particolare che il complesso delle disposizioni ivi previste:

- consente di completare il processo di adeguamento dell'ordinamento regionale alle riforme nazionali intervenute nell'ultimo quinquennio in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazione, con particolare riferimento alle procedure di reclutamento e di carriera del personale;

- unifica in un unico testo normativo, per esigenze di semplificazione e integrità, la disciplina in materia di accesso all'impiego regionale regolando sia gli aspetti generali di principio, i criteri da osservare nello svolgimento delle procedure concorsuali, sia quelli più operativi correlati all'espletamento delle singole fasi

endoprocedimentali - attualmente disciplinate nella Direttiva approvata con deliberazione regionale n. 190/2003;

- afferma con maggior forza, nel rispetto di quanto sancito dai sopra richiamati provvedimenti nazionali, i principi fondamentali afferenti alle procedure concorsuali pubbliche quali la trasparenza, imparzialità e pubblicità, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione;

Dato atto che sono state rispettate le vigenti norme in materia di relazioni sindacali con deposito del testo effettuato in data 12 giugno 2014;

Richiamata inoltre la propria delibera n. 199/2014 e in particolare i punti 2) e 3) del dispositivo, in base ai quali, rispettivamente:

- le delibere di approvazione di regolamento di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate di una relazione illustrativa a cura dell'Assessorato proponente;

- le delibere di approvazione di progetti di leggi regionali o regolamenti di iniziative della Giunta devono essere corredate di una relazione tecnico-finanziaria redatta a cura dell'Assessorato proponente sulla base dei modelli standard il cui schema allegato è riportato in allegato B);

Acquisita l'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale come risulta da nota PG/2014/252221 del 03/07/2014;

Visto, per quanto concerne il potere di iniziativa di leggi e regolamenti, l'art. 49, comma 2, dello Statuto regionale approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 che attribuisce la competenza alla Giunta regionale, salvo la competenza dell'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28 comma 4, lett. n) dello Statuto regionale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore a "Sviluppo delle risorse umane e organizzazione. Cooperazione allo sviluppo. Progetto giovani. Pari opportunità", Donatella Bortolazzi;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1) di adottare lo schema di "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale", composto da 44 articoli, che si allega al presente atto (Allegato 2), corredato dalla relativa relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 1) e dalla scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), parti integranti del presente atto;

2) di inviare lo schema di "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale" (Allegato 2), corredato dalla relativa relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 1) e dalla scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), all'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28 comma 4, lett. n) dello Statuto regionale.

- - -

Allegato 1)

Relazione allo Schema di "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale"

Il presente regolamento intende perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- a) Dare piena attuazione e concretezza alla riforma intervenuta sulla legge regionale n. 43 del 2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", con la legge regionale n. 26 del 2013, completando il processo di adeguamento dell'ordinamento regionale al quadro normativo statale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, che è stato nell'ultimo quinquennio profondamente innovato.
- b) Rafforzare i principi di pubblicità, trasparenza, pari opportunità e parità di genere, prevedendo, con riferimento alle procedure di accesso all'impiego regionale a tempo indeterminato anche per l'area dirigenziale, specifici obblighi di pubblicità, meccanismi automatizzati e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali ovvero realizzare forme di preselezione.
- c) Recepire i nuovi criteri dettati dal legislatore statale per la prevenzione alla corruzione e agli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal D.Lgs. 39/2013, con particolare riferimento a quanto sancito dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, sulla nomina a membri di commissioni di concorso e con riferimento agli incarichi vietati a dipendenti della pubblica amministrazione.
- d) Creare una disciplina completa in materia di accesso all'impiego regionale raccolta in un unico testo di pari rango normativo. Lo schema di "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale" quindi, comprende un complesso di disposizioni che riguardano i principi e i criteri da osservare nella pianificazione e nello svolgimento delle procedure di accesso, nella costituzione delle commissioni -

mutuate in parte dall'attuale regolamento reg.le n. 35/2002 - sia la regolamentazione degli aspetti operativi e tecnici correlati alle singole fasi endoprocedimentali, ora disciplinati nella Direttiva n. 190/2003.

Per quanto riguarda **la prima finalità**, oltre a quanto si preciserà con maggior dettaglio nel commento dei singoli articoli, preme evidenziare sin d'ora, fra le esigenze prioritarie che hanno spinto a presentare il seguente schema di regolamento, la necessità di recepire nel regolamento in materia di accesso all'impiego regionale la riforma attuata con il decreto legislativo n. 150 del 2009 (c.d. riforma Brunetta), in particolare gli interventi sul corpo del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di procedure concorsuali quali il comma 2 bis inserito nell'articolo 52, che prevede l'obbligo del concorso pubblico anche per attuare le progressioni del personale interno, secondo l'accezione dell'ordinamento professionale del comparto "Regioni e Autonomie locali", tra le "categorie" di inquadramento, con definitivo superamento dell'istituto, di matrice contrattuale, delle "progressioni verticali", ferma restando la possibilità per ogni Amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

La **seconda finalità** è legata alla volontà di recepire nel regolamento, alcuni fondamentali principi afferenti alle procedure concorsuali, innanzitutto il principio di trasparenza, che costituisce una base essenziale del modo in cui la Regione intende impostare il rapporto con i cittadini e con i lavoratori pubblici, ed è in stretta relazione col principio di pubblicità, alla luce di quanto sancito dal D.Lgs. 33/2013 che riordina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni per le pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, specifici obblighi di pubblicità dei bandi di procedure di reclutamento (art. 19), dei provvedimenti conclusivi di procedimenti, dei concorsi e prove selettive per assunzioni e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del d.lgs. 150/2009 (art. 23). S'intende inoltre recepire i precetti dettati dal legislatore in materia di prevenzione alla corruzione con la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha inserito l'art. 35 bis nel corpo del D.Lgs. 165/2001 per la prevenzione del fenomeno della corruzione nello svolgimento delle funzioni delle commissioni esaminatrici, o nell'assegnazioni ad uffici pubblici preposti alla gestione di risorse finanziarie o

all'acquisizione di beni, servizi e forniture, e dal D.Lgs. 39/2013 che in attuazione della L. 190/2012, detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità all'assunzione di incarichi dirigenziali, con effetti ricadenti, di conseguenza, sui requisiti di assunzione nella qualifica unica dirigenziale.

Relativamente alla **terza finalità**, tale corpo unico risponde ad un'esigenza di certezza e integrità della disciplina in materia di accesso all'impiego, anche tenuto conto che il regolamento è vincolante per gli enti regionali, quali Er.Go e Consorzi fitosanitari provinciali, e alla luce della recente riforma intervenuta sulla l.r. 43/2001, per quanto compatibile con i regolamenti nazionali che disciplinano le procedure concorsuali delle A.S.N., agli Enti del "Sistema delle amministrazioni regionali". Il Sistema delle amministrazioni regionali comprende oltre la Regione Emilia-Romagna, le agenzie e istituti regionali, anche gli enti e le aziende sanitarie e gli enti regionali. Pertanto, al fine di dare vita ad un sistema integrato lo schema di regolamento specifica le disposizioni vincolanti per gli enti del sistema sanitario regionale ciò anche al fine di agevolare procedure flessibilità e forme di interscambio di personale secondo la logica di una amministrazione sempre più unificata, economicamente efficiente.

La proposta di regolamento è articolata in cinque Titoli, a loro volta suddivisi in Capi, di seguito illustrati:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II PROCEDURE CONCORSUALI

TITOLO II

COMPETENZE ED AMBITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

CAPO I - COSTITUZIONE, COMPETENZE E AMBITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

CAPO II - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

TITOLO III

AVVIO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

CAPO I - AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI

CAPO II - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

TITOLO IV - ALTRE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Nella disamina delle norme verranno illustrate, in particolare, le novità introdotte, ai fini dell'adeguamento del testo alle riforme legislative nazionali e regionali,

rispetto al contenuto delle disposizioni del regolamento regionale in materia di accesso agli organici regionali n. 35/2002.

Illustrazione dei singoli articoli

L'**art.1**, contenuto nel Capo I del Titolo I rubricato "**Principi generali e ambito di applicazione**", al comma 1 riporta la previsione contenuta nel nuovo articolo 15 della LR 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro", modificato dalla LR 26/2013, che al comma 1 definisce gli ambiti in materia di accesso, anche per l'area dirigenziale, che la legge demanda alla disciplina del regolamento quali:

- a) *i requisiti per l'accesso all'impiego regionale e l'individuazione delle funzioni per le quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana;*
- b) *le modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di genere, le loro competenze e responsabilità; tali commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;*
- c) *i criteri di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici;*
- d) *i criteri di redazione dei bandi e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione fino all'approvazione della graduatoria, comprese le forme di pubblicazione di tali atti;*
- e) *le modalità per l'attuazione, previa convenzione, di concorsi unici tra la Regione, i propri enti dipendenti e le altre amministrazioni;*

Vengono demandati al regolamento anche gli argomenti che il testo dell'art. 15 previgente demandava alla direttiva di Giunta regionale. Si aggiunge inoltre la disciplina sulle modalità di attuazione di concorsi unici tra Regione e propri enti dipendenti, nonché, previa convenzione, con altre pp.aa.

Il **comma 2** elenca le procedure di accesso nell'amministrazione regionale in conformità al nuovo art. 14 della LR 43/2001, che sono:

1. concorso pubblico, anche con le modalità del corso-concorso, con eventuale riserva di posti, per il personale dei ruoli regionali, non superiore al 50%;
2. avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, nei casi previsti dalla legge, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
3. assunzioni riservate a categorie protette, secondo le modalità previste dalla legge;
4. mobilità da altre Amministrazioni pubbliche;
5. chiamata diretta, nei casi tassativi e nei limiti previsti dalla legge.

Si elimina, in conformità al Decreto Brunetta, la distinzione tra procedure selettive rivolte all'esterno e rivolte al personale dell'Ente: le procedure sono pubbliche, uniche sia per l'interno che per l'esterno, con la possibilità di riservare al personale interno fino al 50% dei posti messi a concorso.

Il **comma 3**, in linea con quanto sancito dall'articolo 35 comma 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001, detta i principi da garantire nello svolgimento delle procedure selettive di accesso. Rispetto alla disposizione previgente (art. 1 comma 4 del reg.to 35/02) sono introdotti i principi di semplificazione e pari opportunità, nonché la previsione sull'utilizzo di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti e di sistemi automatizzati per la preselezione.

Il **comma 4** prevede l'applicazione nel concorso pubblico delle vigenti normative statali in materia di riserve di posti per particolari categorie di soggetti, ferma restando la riserva per il personale dell'Ente introdotta dal decreto Brunetta per le progressioni di carriera dei dipendenti.

Il **comma 5**, diversamente dalla previsione del comma 6 dell'art. 1 del reg.to 35/02, inverte il criterio secondo il quale le procedure selettive sono espletate di norma

disgiuntamente dalla Giunta regionale e dall'Assemblea legislativa possono essere uniche previa intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, indette dai rispettivi direttori generali in conformità con il nuovo comma 4 dell'art. 14 che demanda alla dirigenza la competenza all'adozione degli atti delle procedure compresi i bandi di concorso, gli avvisi di mobilità, l'approvazione delle graduatorie e dichiarazione vincitori.

Il **comma 6** ripropone il comma 10 dell'attuale art. 3 in ordine al criterio di inquadramento dei nuovi assunti nella posizione economica iniziale dei profili delle categorie di classificazione B, C e D, mantenendo ferma la scelta che in categoria B i vincitori di concorso pubblico siano inquadrati in posizione economica B3.

I **commi 7, 8, 9** estendono le disposizioni del regolamento alle agenzie, agli istituti e agli enti regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) e c) della L.R. n. 43/2001. Il comma 8, in particolare, circoscrive/elenca gli istituti le cui disposizioni per quanto compatibili e ad integrazione della disciplina speciale sulle procedure concorsuali del Servizio sanitario nazionale, si applicano agli Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

L'**art. 2** rubricato "**Requisiti generali per l'accesso**", disciplina i requisiti generali per accedere all'impiego regionale.

Alla luce delle riforme intervenute sulla normativa nazionale in materia di prevenzione dei fenomeni di corruzione nel lavoro pubblico, in particolare con l'inserimento del nuovo art. 35 bis nel D.Lgs. 165/01 introdotto dalla L. 190/2012, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) assenza di condanne penali definitive per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale
- c) non essere stati licenziati in generale da una pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001

d) aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio

Rispetto all'attuale disposizione contenuta nell'art. 4, comma 1, l'accesso all'impiego in Regione è subordinato al possesso di ulteriori nuovi requisiti previsti alle lettere a) e b), mentre la previsione di non essere mai stati licenziati, prima riferita solo al servizio svolto presso la Regione E-R, viene estesa al servizio svolto presso qualsiasi pubblica amministrazione. Viene richiesto nuovamente il requisito dell'idoneità fisica all'impiego, rimandando al bando l'eventuale previsione di incompatibilità specifiche inerenti la mansione. Infine richiamati i titoli di studio necessari per l'accesso alle diverse categorie di classificazione B, C e D, nell'organico della Regione.

Al **comma 2** viene mantenuta la previsione di richiedere la cittadinanza italiana solo per l'accesso ai posti di qualifica dirigenziale, in conformità al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche" che prevede espressamente: "I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana sono .. i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonché i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni".

Al **comma 3** per i candidati che non hanno cittadinanza italiana, viene richiesto, al pari degli altri candidati, il requisito del godimento di diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, fatte salve le situazioni giuridiche tutelate dall'ordinamento italiano nel rispetto del diritto internazionale, ossia lo stato di rifugiato politico. Si ripropone la disposizione che richiede ai candidati non cittadini, di essere in regola col permesso di soggiorno sul territorio italiano, in linea con la nuova Legge Comunitaria 97/2013. Quest'ultimo provvedimento, al pari del riconoscimento del titolo di studio conseguito presso istituti esteri, potranno essere prodotti anche entro un termine diverso dalla data di scadenza della domanda di ammissione, stabilito dal bando di concorso. (commi-4-6). Al fine di agevolare la partecipazione alla procedura

concorsuale, si consente di perfezionare il requisito relativo al permesso di soggiorno solo in caso di superamento del concorso, al momento dell'assunzione.

Il **comma 7** è norma di chiusura a garanzia della procedura secondo la quale l'amministrazione potrà, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle procedure selettive, escludere dei candidati privi dei requisiti sopra descritti.

L'**art. 3 "Programmazione delle procedure concorsuali e relativi criteri"**, propone una revisione del precedente art. 2 sulla pianificazione delle procedure concorsuali, in base alla programmazione dei fabbisogni, in esito alle procedure di mobilità obbligatorie, secondo il disposto del nuovo art. 14 LR 43/2001. I posti da coprire non saranno più suddivisi in % da riservare all'accesso dall'esterno piuttosto che a procedure interne per le progressioni verticali dei dipendenti regionali, ma sul totale delle posizioni messe a concorso pubblico potrà destinarsi una %, non superiore al 50%, per le progressioni di carriera dei dipendenti in possesso del titolo di studio richiesto all'esterno e con almeno due anni di anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore maturata in regione.

CAPO II - PROCEDURE CONCORSALE

L'**art. 4 "Modalità di accesso per concorso pubblico"**

Al **comma 1** si riporta l'attuale comma 1 dell'art. 3 del Reg.to 35/01, sulle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle tre categorie di inquadramento, B, C e D; viene aggiunto il corso-concorso, secondo quanto disposto alla lett. a) del nuovo comma 1 dell'art. 14 della L.R. 43/01.

Il **comma 2** circoscrive le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale in due tipologie: procedure per esami e per titoli ed esami.

Il **comma 3** elenca le tipologie di prove nelle quali possono combinarsi le procedure concorsuali (scritta, anche per test, tecnica o pratico-attitudinale, orale).

Il **comma 4** prevede che il corso-concorso si realizzi tramite una specifica selezione per l'ammissione ad un corso di formazione rimandando all'art. 25 la disciplina puntuale.

I **commi 5 e 6** contengono disposizioni già presenti nel reg.to 35/01 relativamente all'obbligo di prevedere nell'ambito delle procedure concorsuali: l'accertamento delle conoscenze informatiche per apparecchiature ed applicazioni diffuse nell'Ente, avuto a riferimento le posizioni da coprire, l'accertamento di almeno una lingua straniera, nonché la possibilità di forme di preselezione predisposte anche da soggetti specializzati in selezione del personale, e di un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative e formative maturate presso l'Ente..

L'art.5 "Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica dirigenziale"

La norma prevede l'espletamento di concorsi per l'accesso alle posizioni di qualifica dirigenziale finalizzate a verificare e valorizzare prioritariamente le conoscenze e le competenze tecniche e manageriali nonché le attitudini e le potenzialità possedute dai candidati.

Al comma 2 vengono definiti i requisiti di ammissione, la norma è mutuata dall'articolo 17 della LR 43/01 "Requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale", oltre ai requisiti generali di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e), si prevedono ulteriori requisiti specifici: la cittadinanza italiana, il diploma di laurea e 5 anni di esperienza professionale maturata nelle Amministrazioni pubbliche in categorie per l'accesso alle quali è previsto il diploma di laurea oppure in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale o nella qualifica apicale dell'area non dirigenziale.

Si richiede altresì come requisito di accesso a posizioni di qualifica dirigenziale, l'assenza di cause di inconferibilità e di cause di incompatibilità sancite dal Decreto 39/2013, e disciplinate con circolari e atti amministrativi regionali di attuazione della normativa nazionale.

L'ultimo comma dell'art. 5, mutuando dall'art. 2, comma 4 del DPR 487/1994 in materia di requisiti generali, equipara gli italiani non appartenenti alla Repubblica, ai cittadini italiani.

TITOLO II - COMPETENZE ED AMBITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

CAPO I - COSTITUZIONE, COMPETENZE E AMBITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

Il Titolo II è integralmente dedicato alle commissioni esaminatrici, la cui disciplina è demandata al regolamento dall'art. 15 lettera b) che espressamente richiama la costituzione delle stesse, le loro competenze e responsabilità, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di genere.

L'art. 6 "**Disposizioni generali**" è una norma generale mutuata dall'art. 35, comma 3 lett. e) del D.Lgs. 165/2001, già prevista all'art. 10 del reg.to 35/01, sul criterio di composizione della commissione formata da esperti di provata competenza in relazione alla posizione messa a concorso, integrata da esperti uno o più esperti in lingua straniera, informatica ed eventuali ulteriori materie speciali ove previste.

Il **comma 2** richiama il principio di parità di genere da rispettare nella composizione della commissione.

Il **comma 3** è una nuova disposizione inserita nel rispetto di quanto espressamente sancito dall'art. 35-bis, comma 1 sull'impossibilità di nominare membri, o segretari, di commissione, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale.

L'art. 7 "**Modalità di costituzione e di individuazione degli esperti**" disciplina la modalità di costituzione della commissione ed individuazione dei soggetti esperti che avviene con atto del Direttore generale competente in materia di Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Giunta, d'intesa con il Direttore generale dell'Assemblea, se le posizioni oggetto del bando appartengono ad entrambi gli organici, ovvero disgiuntamente se le procedure sono separate.

Il Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo, sulla base delle competenze possedute e valutate tramite il curriculum vitae avuto a riferimento le posizioni lavorative

oggetto della procedura, propone una terna di nominativi scelti anche tra funzionari di pubbliche amministrazioni o dipendenti dell'Ente o soggetti esterni motivandone la scelta.

Qualora vengano scelti come esperti dei dipendenti pubblici devono essere inquadrati in categoria non inferiore a quella delle posizioni messe a concorso.

Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza, la commissione dev'essere composta da minimo 5 membri, di cui uno esperto in selezione e valutazione del personale. Analogamente nelle procedure per l'accesso a posizioni di categoria D, profilo con posizione economica iniziale D3, la commissione è composta da minimo tre membri, di cui un esperto in selezione e valutazione del personale. Nelle procedure per la copertura di posizioni del comparto la commissione è di minimo tre membri, eventualmente integrati da esperti in lingua straniera o informatica, laddove i componenti principali non siano esperti di tali materie avuto a riferimento il livello richiesto ai candidati.

Il Presidente, per legge (art. 15 lett. b), è un dirigente regionale in servizio; qualora nel corso dell'incarico, il dirigente raggiunga il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio, continua a svolgere le funzioni fino al termine della procedura concorsuale, salvo il sopravvenire di altre cause di incompatibilità previste dalla norma.

Per gli Enti regionali le funzioni di Presidente sono svolte da un dirigente dell'Ente o da un esterno ad esso, in possesso della necessaria esperienza e competenza. La segreteria è svolta di norma da un dipendente dell'ente in orario di lavoro, individuato nel provvedimento di nomina, ovvero da uno dei membri della commissione. Con la nomina si individuano inoltre i supplenti per ciascun commissario e per il segretario.

L'art. 8 "Competenze e responsabilità" disciplina le competenze e le responsabilità della commissione.

Il **comma 1** richiama i criteri/principi a cui i commissari sono tenuti nello svolgimento della funzione: imparzialità, correttezza e riservatezza.

Nel **comma 2** viene introdotta la possibilità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, fermo restando

il rispetto di modalità che garantiscano la sicurezza e parità di trattamento dei candidati. Affermato il principio che le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza assoluta, escludendo la facoltà di astensione. Viene eliminata la previsione che in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il **comma 3** contiene il principio di verbalizzazione delle sedute delle decisioni assunte dalla commissione.

Nel **comma 4** è ammessa la possibilità dell'assenza temporanea di uno dei membri - menzionata nel verbale - solo per lo svolgimento di attività non decisionali o che comportano valutazioni.

I **commi 5, 6, 7**: esplicitano che le funzioni di coordinamento e direzione dei lavori sono assunte dal Presidente, quelle di verbalizzazione sono svolte dal segretario, gli esperti aggiunti hanno le medesime competenze e responsabilità degli altri membri .

L'**art. 9** sulle "**Incompatibilità**", al **comma 1** ripropone la disposizione di cui all'art. 12 del reg.to 35/2001, precisando le cause di incompatibilità ai fini della nomina a membro di una commissione esaminatrice, previste dalla normativa vigente, la cui assenza deve essere accertata con apposita autodichiarazione acquisita prima del conferimento dell'incarico.

Il **comma 2** elenca le cause di incompatibilità, dopo la nomina, allo svolgimento delle funzioni per situazioni correlate ai candidati ammessi alla procedura, mutate dalle disposizioni in materia di incompatibilità allo svolgimento della funzione giudiziaria applicate ai magistrati.

Il **comma 3** sancisce l'obbligo di dimettersi in caso sopraggiunga una causa d'incompatibilità durante lo svolgimento della funzione.

L'**art. 10** su "**Decadenza e dimissioni**", avute a riferimento le cause d'incompatibilità previste nella disposizione precedente, elenca le situazioni che, sopraggiunte nel corso di svolgimento dell'incarico, ne comportano la decadenza, disposta con provvedimento del Direttore generale competente alla nomina della commissione. Rispetto alla disposizione attuale - art. 13 reg.to 35/2002 - viene previsto il sopravvenire di una condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati contro la p.a. di cui

al Capo I Titolo II del codice penale, in coerenza con l'art. 35-bis del D.Lgs. 165/01.

Le dimissioni dei membri o del segretario sono ammesse solo per giustificato motivo.

L'**art.11 "Sostituzioni"** prevede che il Responsabile del procedimento, in caso di decadenza o di dimissione provvede alla sostituzione del membro con il supplente indicato nell'atto di nomina. Nelle more della sostituzione la commissione sospende le attività. Analoga procedura per la sostituzione del segretario, fatta salva la possibilità di affidare le funzioni ad un componente.

Nell'**art.12 "Sottocommissioni"** viene mantenuta la previsione presente nella Direttiva n.190/2003, in ordine alla possibilità di istituire sottocommissioni, con le stessa modalità della commissione esaminatrice, in caso di numero elevato di candidati. Unica figura quella del Presidente che sovrintende a tutte le sedute delle sottocommissioni. Valgono anche per i componenti delle sottocommissioni le medesime cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalle norme sopra illustrate.

L'**art.13 "Comitato di vigilanza"** prevede che in caso di svolgimento di prove scritte o tecnico pratiche in più sedi, può essere nominato un Comitato di vigilanza composto da dipendenti regionali che svolge attività della Commissione, presieduto da un suo membro .

L'**art. 14 "Criteri per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici"**: la disciplina in materia di criteri per la determinazione dei compensi delle commissioni esaminatrici è espressamente attribuita al regolamento dalla nuova previsione dell'art. 15, co.1, lett. c) della L.R. n. 43/2001. Fino alla riforma normativa intervenuta sulla LR 43/2001, la materia era disciplinata nella L.R. 2/97, ora abrogata con la L.R. 26/2013.

La disposizione del regolamento pertanto, viene mutuata dall' Art. 20 "Compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici" della L.R. 2/97 , fissando criteri generali per la quantificazione dei compensi, e demandando alla Giunta, d'intesa con l'Ufficio Presidenza, la definizione - nel dettaglio - dei compensi dai componenti delle commissioni esaminatrici.

I compensi varieranno in base alla tipologia di articolazione della procedura concorsuale, al numero dei candidati ammessi. Viene previsto un compenso maggiorato del 20% per il Presidente, dirigente regionale, ovviamente solo nel caso in cui lo stesso, nel corso della procedura concorsuale, abbia cessato il servizio per essere collocato in quiescenza.

Ai dirigenti regionali in servizio e ai dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa, nominati membri delle commissioni esaminatrici, non possono essere attribuiti compensi, per effetto del principio dell'onnicomprendività della retribuzione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 43/01.

TITOLO III - AVVIO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Capo I - Avvio procedure concorsuali

L'art. 15 "Contenuti del bando" elenca dettagliatamente gli elementi essenziali del bando, con particolare riferimento alla tipologia di selezione prevista e al numero di posizioni lavorative o dirigenziali oggetto della selezione.

L'art. 16 "Categorie riservatarie e preferenze" contempla le categorie di soggetti aventi diritto a riserva o preferenze. L'articolo enuncia i seguenti principi: i posti riservati non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a selezione; nel caso di applicazione di riserve appartenenti a diverse categorie (disabili, militari, personale interno) la riduzione del numero di posti riservati si effettua in misura proporzionale per ciascuna categoria, fatta salva diversa disposizione di legge. I posti non attribuiti in sede di riserva sono attribuiti ai non riservatari. Costituisce titolo di preferenza, a parità di punteggio, l'aver svolto lavori socialmente utili e la minore età anagrafica.

L'art. 17 "Riserva a favore del personale interno ai fini della progressione di carriera", prevede la possibilità di progressione di carriera per i dipendenti a seguito di previsione di riserva di posti nel concorso, in misura non superiore al 50% dei posti, eccetto i concorsi a posto unico. La riserva opera solo in presenza di pari requisiti rispetto

all'esterno. Il bando può prevedere, oltre a specifici titoli e anzianità di servizio, anche ulteriori requisiti culturali e professionali, utili al fine della valorizzazione delle competenze professionali maturate dal personale regionale.

Il presente articolo tiene conto dell'introduzione del comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera dell'art. 62 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150, che abolisce le progressioni verticali e prevede che "le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore".

L'art. 18 "Pubblicità delle procedure concorsuali" in applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine di garantir la massima diffusione dei bandi di concorso, prevede la pubblicazione degli stessi sul BURET, sui siti Internet e Intranet dell'ente e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche solo per estratto. È fatta salva la possibilità di prevedere ulteriori e aggiuntive forme di pubblicità in relazione alla particolarità della posizione da ricoprire.

L'art. 19 "Domanda di ammissione" precisa i contenuti della domanda di ammissione alla procedura concorsuale la quale, oltre che riportare tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dal bando, specifica anche le modalità di presentazione della domanda di ammissione che, a seconda dello specifico concorso, può essere prevista nelle forme della raccomandata a/r e della consegna a mano, o dell'utilizzo dei mezzi telematici.

L'art. 20 "Termini per la presentazione della domanda" prevede che il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del bando sul Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, con facoltà per l'amministrazione di prorogare o riaprire gli stessi termini qualora il numero

delle domande pervenute sia inferiore al triplo dei posti messi a concorso.

L'art. 21 **"Ammissione con riserva"** contempla l'ipotesi di ammissione con riserva alla prima prova, compresa la preselezione, di tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini previsti dal bando. La verifica sul possesso dei requisiti sarà poi eseguita sui soli candidati ammessi alle prove successive.

È prevista la possibilità di richiesta di integrazione per le domande che risultino parzialmente prive della dichiarazione dei requisiti.

L'art. 22 **"Termini delle procedure concorsuali"** prevede il termine di conclusione delle procedure concorsuali rispettivamente in 2 mesi e 6 mesi per l'accesso alle Cat. B e Cat. C e D.

Detto termine può essere motivatamente prorogato.

Scompare il riferimento al termine di conclusione del procedimento di 4 mesi per le procedure selettive rivolte al personale dell'Ente, contenuto nella Direttiva approvata con deliberazione n. 190/2003.

CAPO II - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

L'art. 23 **"Avvio dei lavori"** prevede l'inizio dei lavori della commissione, dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati ammessi e aver sottoscritto apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità rispetto agli stessi. Per l'incompatibilità si fa riferimento all'art. 51 C.p.c. che prevede i casi di incompatibilità e astensione del giudice.

L'art. 24 **"Preselezione"** disciplina lo svolgimento della preselezione in 2 differenti ipotesi: prima e dopo l'insediamento della commissione esaminatrice. Nel primo caso sarà svolta da un soggetto esterno individuato dall'Amministrazione e che osserverà le direttive impartite dall'Ente; nel secondo caso la preselezione sarà a cura della commissione, che potrà avvalersi anch'essa del supporto di un soggetto esterno e a cui impartirà direttive.

L'art 25 **"Corso-concorso"** prevede tra le forme di reclutamento il corso-concorso. Al pari di quanto già disciplinato con la Direttiva n. 190/2003, esso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo che si conclude con una prova finale di profitto. Alla prova finale può essere abbinata la valutazione dei titoli o ulteriori prove selettive, a seconda delle caratteristiche dei posti da ricoprire.

L'art. 26 **"Convocazione dei candidati alle prove d'esame"** prevede le modalità di convocazione dei candidati alle prove d'esame, che possono così sintetizzarsi: convocazione contenuta nello stesso bando di indizione della procedura; avviso pubblico sul BURERT e sul sito internet dell'Ente nella data indicata nel bando; comunicazione scritta al domicilio/residenza indicato in domanda nel caso di ridotto numero di candidati. In ogni caso la data delle prove deve essere conosciuta dai candidati almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. Sono fatti salvi i giorni festivi e le festività religiose.

L'art. 27 **"Personale di sorveglianza"** prevede il supporto alla commissione esaminatrice di personale di sorveglianza che deve attenersi alle istruzioni impartite dalla stessa.

Gli artt. 28 e 29 **"Predisposizione delle prove"** e **"Ausilii"** prevedono la predisposizione delle prove a cura della commissione esaminatrice da effettuare immediatamente prima dell'inizio o, se necessario, con un anticipo idoneo a garantire la segretezza delle prove medesime. La commissione impartisce le istruzioni da osservare durante lo svolgimento delle prove, a pena di esclusione. Sono garantiti gli ausilii e i presidi logistici necessari per garantire parità di trattamento nel corso dello svolgimento delle prove.

L'art. 30 **"Valutazione delle prove"** prevede che i criteri e le modalità di valutazione delle prove siano definiti precedentemente allo svolgimento delle stesse. Il punteggio minimo per il superamento della prova è fissato a 18/30.

Gli artt. 31 e 32 **"Valutazione dei titoli"** e **"Valutazione di particolari esperienze professionali"** prevedono i seguenti criteri: il punteggio massimo attribuibile ai titoli e alle esperienze professionali non può essere superiore al punteggio massimo conseguibile nelle

prove e la valutazione degli stessi deve essere, di norma, effettuata e comunicata ai candidati prima dell'effettuazione delle prove. Le esperienze professionali, se rese presso l'Ente, possono prevedere un incremento di punteggio.

Gli **artt. 33, 34 e 35** disciplinano lo svolgimento delle prove scritte, delle prove tecniche o pratico-attitudinali e delle prove orali. Viene richiamato il contenuto della Direttiva approvata con Deliberazione n. 190/2003.

L'**art. 36 "Conclusione dell'attività della commissione"** disciplina la conclusione dell'attività della commissione con la formulazione della graduatoria finale di merito, derivante dalla somma dei punteggi riportati nelle singole prove e nei titoli, se previsto dal bando. Rimane in capo al Responsabile del procedimento la verifica sulla regolarità della procedura. È stata introdotta la possibilità per il responsabile del procedimento di procedere direttamente alla correzione, senza rinviare gli atti alla commissione, nel solo caso di meri errori materiali, per l'esigenza di celerità della procedura.

L'**art. 37 "Conclusione della procedura concorsuale"** disciplina la conclusione della disciplina concorsuale con l'approvazione della graduatoria finale di merito. E' il responsabile del procedimento che scioglie eventuali casi di pari merito applicando i titoli di preferenza di cui all'art. 16 comma 5 del presente regolamento, nonché applica le riserve di legge, se previste dal bando. La graduatoria approvata è pubblicata sul sito internet dell'Ente e sul BURERT. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati e dalla data di pubblicazione sul BURERT decorrono i termini per l'eventuale impugnazione.

L'**art. 38 "Procedura di assunzione"** prevede che al momento dell'assunzione i vincitori siano invitati a dichiarare il possesso dei requisiti generali richiesti per l'accesso agli organici regionali e a sottoscrivere il contratto.

TITOLO IV - ALTRE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

L'**art. 39 "Assunzioni con avviamento degli iscritti alle liste di collocamento"** contempla le restanti forme di assunzioni previste dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, alternative al reclutamento tramite procedure selettive,

ovvero l'avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, disciplinato dall'art.16 della L.56/87. È in capo all'amministrazione l'onere di verificare l'idoneità alla mansione dei lavoratori avviati.

L'art. 40 "Assunzioni riservate a categorie protette" contempla le assunzioni di categorie protette, quali assunzioni obbligatorie, come previste dalla L. n. 68/99. È stato eliminato anche per questa tipologia di assunzioni l'obbligo di presentazione del certificato di idoneità fisica all'impiego. La permanenza dell'invalidità è effettuato dalle competenti commissioni mediche ex L. 104/1992.

L'art. 41 "Assunzioni con contratto di formazione e lavoro e relativa trasformazione" prevede l'attivazione di contratti di formazione e lavoro presso l'Ente e l'eventuale trasformazione in rapporti a tempo indeterminato in presenza delle seguenti condizioni: programmazione dei fabbisogni, completamento del percorso formativo, valutazione positiva del Responsabile della struttura di assegnazione.

Per il reclutamento di soggetti assunti con CFL, pur trattandosi di rapporto di lavoro rientrante nella tipologia del contratto a termine, si applicano le disposizioni del presente regolamento, trattandosi di fattispecie suscettibile di trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'art. 42 "Modalità di attuazione di concorsi unici tra la Regione ed altre amministrazioni" prevede la possibilità di esperire concorsi unici tra la Regione, i restanti enti del Sistema delle Amministrazioni Regionali e le altre Pubbliche Amministrazioni, previa stipula di convenzioni, contenenti specificazioni in merito: all'attribuzione della responsabilità della redazione del bando, agli oneri di spesa, alle modalità di assegnazione di vincitori e idonei del concorso, nonché alla durata della convenzione medesima.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

L'art. 43 "Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese dai candidati" attesa la forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio della domanda di ammissione alla selezione, prevede che l'Amministrazione effettui controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

L'**art. 44 "Disposizioni finali"** prevede l'abrogazione del previgente Reg. regionale n. 35/2002. Le presenti norme sostituiscono i contenuti dei seguenti atti deliberativi: deliberazione della Giunta Regionale n. 190/2003 e deliberazione dell'UP dell'Assemblea Legislativa n. 32/2003.

Allegato 2)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO REGIONALE

Sommarrio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 - Principi generali e ambito di applicazione	5
Art. 2 - Requisiti generali per l'accesso	7
Art. 3 - Programmazione delle procedure concorsuali e relativi criteri	8
CAPO II – PROCEDURE CONCORSUALI	8
Art. 4 - Modalità di accesso per concorso pubblico	8
Art. 5 - Procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica dirigenziale	9
TITOLO II - COMPETENZE ED AMBITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI	11
CAPO I – COSTITUZIONE, COMPETENZE E AMBITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI.....	11
Art. 6 - Disposizioni generali	11
Art. 7 - Modalità di costituzione e di individuazione degli esperti ..	11
Art. 8 - Competenze e responsabilità	12
Art. 9 - Incompatibilità	13
Art. 10 - Decadenza e dimissioni	14
Art. 11 - Sostituzioni	14
Art. 12 - Sottocommissioni	15
Art. 13 - Comitato di vigilanza	15
CAPO II - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI.....	15
Art. 14 - Criteri per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici	16
TITOLO III – AVVIO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	17
CAPO I - AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI	17
Art.15 - Contenuti del bando	17

Art. 16 - Categorie riservatarie e preferenze	18
Art. 17 - Riserva a favore del personale interno ai fini della progressione di carriera.....	19
Art. 18 - Pubblicità delle procedure concorsuali	19
Art. 19 - Domanda di ammissione.....	20
Art. 20 - Termini per la presentazione della domanda	20
Art. 21 - Ammissione con riserva	21
Art. 22 - Termini delle procedure concorsuali	21
CAPO II - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.....	21
Art. 23 - Avvio dei lavori	22
Art. 24 - Preselezione	22
Art. 25 - Corso - concorso	23
Art. 26 - Convocazione dei candidati alle prove d'esame	23
Art. 27 - Personale di sorveglianza	24
Art. 28 - Predisposizione delle prove	24
Art. 29 - Ausili	24
Art. 30 - Valutazione delle prove	25
Art. 31 - Valutazione dei titoli	25
Art. 32 - Valutazione di particolari esperienze professionali	25
Art. 33 - Svolgimento delle prove scritte.....	26
Art. 34 - Svolgimento delle prove tecniche o pratico-attitudinali ...	26
Art. 35 - Svolgimento delle prove orali	26
Art. 36 - Conclusione dell'attività della commissione	27
Art. 37 - Conclusione della procedura concorsuale	27
Art. 38 - Procedura di assunzione.....	28
TITOLO IV – ALTRE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO	29
Art. 39 – Assunzioni con avviamento degli iscritti alle liste di collocamento.....	29
Art. 40 - Assunzioni riservate a categorie protette	29
Art. 41 – Assunzioni con contratto di formazione e lavoro e relativa trasformazione.....	30

Art. 42 - Modalità di attuazione di concorsi unici tra la Regione ed altre amministrazioni.....	30
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	31
Art. 43 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese dai candidati	31
Art. 44 - Disposizioni finali	31

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), le procedure per l'accesso all'impiego regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche per l'area dirigenziale, a copertura di posti vacanti e programmati, negli organici del personale dell'Ente, in relazione a:

- a) requisiti per l'accesso all'impiego regionale;
- b) individuazione delle funzioni per le quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana;
- c) modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche), e nel rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di genere, e loro competenze e responsabilità; nonché criteri di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei relativi componenti;
- d) criteri di redazione dei bandi e modalità di svolgimento delle procedure di selezione fino all'approvazione della graduatoria, comprese le forme di pubblicazione di tali atti;
- e) modalità per l'attuazione, previa convenzione, di concorsi unici tra gli Enti del Sistema delle Amministrazioni Regionali e le altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Le procedure di accesso nell'Amministrazione regionale sono le seguenti:

- a) concorso pubblico, anche con le modalità del corso-concorso, con eventuale riserva di posti, per il personale dei ruoli regionali, non superiore al cinquanta per cento;
- b) avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, nei casi previsti dalla legge, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
- c) assunzioni riservate a categorie protette, secondo le modalità previste dalla legge;
- d) mobilità da altre Amministrazioni pubbliche;

e) chiamata diretta, nei casi tassativi e nei limiti previsti dalla legge.

3. Le procedure di cui al comma 2 si svolgono con modalità che garantiscano:

- a) imparzialità, trasparenza, semplificazione, economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di accesso al lavoro.

4. Ai concorsi pubblici si applicano le vigenti normative statali in materia di riserve di posti per particolari categorie di soggetti, ferma restando la riserva per il personale dell'Ente di cui all'art. 17 del presente regolamento.

5. Le procedure di accesso di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), espletate, di norma, disgiuntamente, possono essere uniche per i due organici, previa intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. In tale caso le selezioni sono indette dal Direttore generale competente in materia di personale presso la Giunta, previa intesa con il Direttore generale dell'Assemblea legislativa. Le procedure per la copertura di posti vacanti in uno solo dei due organici sono espletate dai Dirigenti e dalle strutture di competenza.

6. L'accesso alle posizioni lavorative dell'area non dirigenziale, mediante le procedure di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e), comporta la classificazione nella posizione economica iniziale dei profili professionali di categoria B, C e D; per la Regione, l'accesso, tramite procedura selettiva pubblica, alla categoria B avviene nei profili di posizione economica iniziale B3.

7. Il presente regolamento si applica alla Regione e agli enti di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) e c) della L.R. n. 43/2001.

8. Il regolamento si applica agli Enti e aziende del Servizio Sanitario Regionale limitatamente alle disposizioni relative ai seguenti istituti, per quanto compatibili e ad integrazione della disciplina speciale sulle procedure concorsuali del Servizio sanitario nazionale:

- a) requisiti generali per l'accesso
- b) competenze e responsabilità della commissione
- c) criteri per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici
- d) preselezione
- e) assunzioni con avviamento degli iscritti alle liste di collocamento
- f) assunzioni riservate a categorie protette.

9. I provvedimenti relativi sono adottati secondo le competenze previste dai

rispettivi ordinamenti.

Art. 2 - Requisiti generali per l'accesso

1. Per accedere all'impiego regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) assenza di condanne penali definitive per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale;
- c) di non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- d) aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;
- e) idoneità fisica all'impiego; il bando può indicare eventuali incompatibilità alla copertura di specifiche posizioni lavorative;
- f) essere in possesso dei seguenti titoli di studio
 - 1. per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;
 - 2. per l'accesso alla cat. C: diploma di maturità;
 - 3. per l'accesso alla cat. D: diploma di laurea o laurea magistrale; eventuale abilitazione professionale.

2. Si richiede il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti di qualifica dirigenziale.

3. I candidati che non hanno cittadinanza italiana, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, devono:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, fatte salve le situazioni giuridiche tutelate dall'ordinamento italiano nel rispetto del diritto internazionale;
- b) possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito è accertato nel corso delle prove;
- c) per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano.

4. I candidati che hanno conseguito titoli di studio presso istituti esteri devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento previsto dalla vigente normativa.

5. Se la posizione lavorativa lo richiede, la procedura selettiva può prevedere il possesso di ulteriori requisiti.

6. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel bando e permanere al momento dell'assunzione. Relativamente ai requisiti di cui ai commi 3, lett. c) e 4, il bando potrà stabilire un termine diverso. In tal caso il candidato dovrà aver presentato presso la competente Autorità, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, l'istanza per il riconoscimento previsti dalla vigente normativa. Per il requisito di cui al comma 3 lett. c) il provvedimento relativo al permesso di soggiorno sul territorio italiano può essere presentato al momento dell'assunzione.

7. Con provvedimento motivato l'amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle procedure selettive, l'esclusione dei candidati privi dei requisiti sopra descritti.

Art. 3 - Programmazione delle procedure concorsuali e relativi criteri

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adottano il piano delle procedure concorsuali tenuto conto della programmazione dei fabbisogni professionali di cui all'art. 11, della L.R. n. 43 del 2001, nonché degli esiti delle procedure di mobilità di cui all' art. 14, comma 3, lett. a) e b), della medesima legge.

2. Per valorizzare le competenze professionali sviluppate dal personale regionale ai fini della progressione di carriera, il piano di cui al comma 1 è adottato nel rispetto di quanto segue:

- a) una percentuale comunque non superiore al cinquanta per cento dei posti da coprire – all'interno del pubblico concorso - può essere riservata alla valorizzazione del personale regionale in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno e con almeno due anni di anzianità di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria immediatamente inferiore maturata negli organici della Regione Emilia-Romagna;
- b) la copertura di un solo posto nell'ambito della stessa categoria, o della qualifica dirigenziale, avviene senza la quota di riserva.

CAPO II – PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 4 - Modalità di accesso per concorso pubblico

1. Le procedure concorsuali per il personale da inquadrare nelle categorie B, C e D, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono svolgersi:

- a) per esami;
 - b) per titoli;
 - c) per titoli ed esami;
 - d) per corso-concorso.
2. L'accesso alla qualifica unica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di procedura concorsuale per esami o per titoli ed esami.
3. Le procedure concorsuali possono prevedere lo svolgimento di una delle seguenti prove ovvero una combinazione delle stesse:
- a) prova scritta con contenuto teorico o pratico-attitudinale, predisposta anche in forma di test, quesiti o elaborazioni grafiche, da espletare anche mediante utilizzo di computer;
 - b) prova tecnica o pratico-attitudinale;
 - c) prova orale o colloquio.
4. Il corso-concorso è costituito da una procedura di selezione per l'ammissione ad un corso di formazione secondo le modalità di cui al successivo art.25.
5. Le procedure concorsuali per la copertura di posizioni vacanti nelle categorie C, D e nella qualifica unica dirigenziale, avuto a riferimento le caratteristiche della posizione lavorativa da coprire, devono prevedere l'accertamento delle conoscenze informatiche relativamente alle apparecchiature ed applicazioni più diffuse nell'Ente e di almeno una lingua straniera.
6. Le procedure concorsuali possono prevedere:
- a) forme di preselezione che possono essere predisposte anche da soggetti specializzati in selezione del personale;
 - b) un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative e formative maturate presso l'Ente.

Art. 5 - Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica dirigenziale

1. La procedura concorsuale per la copertura di posizioni della qualifica unica dirigenziale è finalizzata a verificare e valorizzare prioritariamente le conoscenze e le competenze tecniche e manageriali, nonché le attitudini e le potenzialità possedute dai candidati.
2. Possono accedere agli organici regionali nella qualifica dirigenziale coloro che sono in possesso dei requisiti generali di cui al precedente articolo 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e), e dei seguenti requisiti specifici:
- a) cittadinanza italiana;
 - b) possesso del diploma di laurea;

- c) cinque anni di esperienza professionale maturata nelle Amministrazioni pubbliche in categorie per l'accesso alle quali è previsto il diploma di laurea oppure in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale o nella qualifica apicale dell'area non dirigenziale;
 - d) assenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.).
3. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, salvo contrarie disposizioni di legge, sono equiparati ai cittadini italiani.

TITOLO II - COMPETENZE ED AMBITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

CAPO I – COSTITUZIONE, COMPETENZE E AMBITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

Art. 6 - Disposizioni generali

1. La commissione esaminatrice di procedura concorsuale è formata da esperti di provata competenza in possesso di professionalità adeguata in relazione alla posizione messa a concorso; può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera, informatica ed eventuali ulteriori materie speciali ove previste. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario.
2. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle parità di genere, con riferimento alla riserva prevista dall'art. 57, comma 1 lettera a) del D.lgs. 165/2001, salvo motivata impossibilità, da esplicitarsi nel provvedimento di nomina.
3. Non possono fare parte della commissione, o svolgere compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale.

Art. 7 - Modalità di costituzione e di individuazione degli esperti

1. Gli esperti che compongono la commissione esaminatrice sono nominati dal Direttore Generale competente in materia di personale presso la Giunta, su proposta del Responsabile del Servizio competente. Il provvedimento è adottato d'intesa con il Direttore Generale dell'Assemblea Legislativa se le procedure riguardano posizioni lavorative appartenenti ad entrambi gli organici. Se le procedure riguardano posizioni lavorative appartenenti all'organico dell'Assemblea Legislativa il provvedimento è adottato dal Direttore Generale dell'Assemblea Legislativa, su proposta del Responsabile del Servizio competente.
2. Possono essere proposti come membri, previa valutazione dei curricula, funzionari di Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i dipendenti dell'Amministrazione regionale, ovvero soggetti esterni, segnalati da enti, associazioni o organismi consultati a tal fine, o che si siano proposti per lo

svolgimento della funzione. I curricula sono valutati con riferimento alle posizioni lavorative oggetto della procedura.

3. I componenti della commissione esaminatrice che siano dipendenti pubblici non possono risultare inquadrati in categorie inferiori a quella oggetto della selezione bandita.

4. La commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale è composta da un numero dispari di membri non inferiore a cinque, di cui uno esperto in tecniche di selezione e valutazione del personale.

5. La commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali per l'accesso alle categorie previste dal CCNL di comparto è composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3. Nelle procedure selettive per la copertura di posizioni lavorative della categoria D, profilo con posizione economica iniziale D3, può essere prevista la nomina di un membro esperto in tecniche di selezione e valutazione del personale.

6. Laddove i componenti della commissione esaminatrice non siano in possesso di comprovate competenze anche in lingua straniera o in informatica nonché in eventuali ulteriori materie speciali ove previste, con le stesse modalità indicate nel primo comma, possono essere nominati ulteriori membri esperti, che vanno ad integrare la commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del presente Regolamento.

7. Il Presidente è nominato fra i dirigenti regionali in servizio. In caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio, continua a svolgere le funzioni di Presidente fino al termine della procedura, salvo il sopravvenire di cause di incompatibilità. Per gli enti, istituti e agenzie regionali le funzioni di Presidente sono svolte da un dirigente interno od esterno ad essi, in possesso della necessaria esperienza e competenza.

8. Le funzioni di segretario sono svolte, di norma, da un dipendente dell'Ente, in possesso di adeguata professionalità, individuato nel provvedimento di nomina della commissione. Tali funzioni possono essere attribuite anche ad un membro della commissione.

9. Nel provvedimento di nomina sono altresì individuati i supplenti dei membri della commissione e del segretario. Qualora si rendesse necessaria l'ulteriore sostituzione di un componente o del segretario si procede con le stesse modalità previste per la prima nomina.

10. I Presidenti ed i segretari nominati sono tenuti a partecipare alle attività informative appositamente previste dall'Amministrazione per lo svolgimento della funzione.

Art. 8 - Competenze e responsabilità

1. La commissione opera secondo criteri di imparzialità e correttezza. I componenti e il segretario sono tenuti a garantire la riservatezza sulle operazioni effettuate e sulle decisioni adottate.
2. La commissione, quale organo collegiale perfetto, opera con la contestuale presenza di tutti i componenti. Le sedute potranno essere svolte, in via eccezionale, previa intesa con l'Amministrazione regionale, anche in videoconferenza con modalità che assicurino le necessarie misure di sicurezza e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati in modo certo e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza assoluta. È esclusa la possibilità da parte dei componenti di astenersi.
3. Ogni seduta della commissione deve essere verbalizzata. Ciascun commissario può chiedere la verbalizzazione di eventuali osservazioni. I componenti e il segretario sottoscrivono il verbale e in caso di persistente rifiuto alla sottoscrizione, il Presidente ne dà atto e informa immediatamente il responsabile del procedimento.
4. È ammessa l'assenza temporanea di uno dei commissari nello svolgimento di attività che non comportano decisioni o valutazioni, nonché durante le prove scritte o a contenuto tecnico-pratico. Dell'assenza temporanea deve essere fatta menzione nel verbale.
5. Il Presidente convoca la commissione, ne coordina i lavori e svolge un'attività di impulso.
6. Il segretario redige i verbali delle sedute della commissione; è responsabile della custodia degli atti della procedura e provvede alle convocazioni ed alle comunicazioni, in conformità alle indicazioni impartite dal Presidente.
7. Gli esperti aggiunti hanno le medesime responsabilità degli altri membri della commissione limitatamente ai giudizi da esprimere nella materia di loro competenza.

Art. 9 - Incompatibilità

1. I membri della commissione non devono essere componenti degli organi di direzione politica dell'Ente, non devono ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali in qualità di dirigenti o componenti delle rappresentanze sindacali unitarie o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, né dalle associazioni professionali. L'assenza di incompatibilità deve essere dichiarata dall'interessato prima della nomina.
2. Costituiscono cause di incompatibilità allo svolgimento della funzione di commissario il trovarsi in una delle seguenti situazioni nei confronti dei commissari o dei candidati:
 - a) grave inimicizia;

- b) l'essere coniuge o convivente;
 - c) l'essere unito da vincolo di parentela o affinità fino al IV grado compreso (Tabelle Allegate 1 e 2);
 - d) ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza avuto a riferimento le cause di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.
3. I membri della commissione per i quali, successivamente alla nomina, intervenga una delle situazioni di incompatibilità previste ai commi precedenti, hanno l'obbligo di dimettersi, con conseguente loro sostituzione.

Art. 10 - Decadenza e dimissioni

1. È causa di decadenza dall'incarico di membro della commissione il verificarsi di una delle seguenti situazioni:
- a) incompatibilità previste dall'articolo 9, comma 1 e comma 2, lettere b) e c);
 - b) l'assenza ingiustificata da una o più sedute della commissione;
 - c) la sospensione dal servizio in esito a procedimento disciplinare o a causa di procedimento penale, ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente o di legge;
 - d) il mancato rispetto degli obblighi e doveri inerenti ai lavori della commissione;
 - e) il sopravvenire di una condanna, anche non passata in giudicato, per uno o più reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale.
2. Le dimissioni dalla nomina di membro della commissione o di segretario sono ammesse solo per giustificato motivo.
3. La decadenza dall'incarico di membro della commissione esaminatrice è pronunciata con provvedimento del Direttore Generale che ha provveduto alla nomina, al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1.

Art. 11 - Sostituzioni

1. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro della commissione, il responsabile del procedimento provvede alla sostituzione con il supplente individuato nell'atto di nomina.
2. In caso di indisponibilità del membro supplente si procede alla sua individuazione a norma dell'art. 7. L'attività della commissione resta sospesa per il tempo necessario ad effettuare la sostituzione. Tutte le operazioni espletate in precedenza conservano validità.

3. In caso di impedimento del segretario verificatosi durante lo svolgimento di una prova o di una seduta della commissione o in un momento immediatamente precedente, tale da non consentire la sua tempestiva sostituzione, il Presidente assegna le funzioni ad uno dei componenti, che provvede alla verbalizzazione ed alla custodia degli atti.

Art. 12 - Sottocommissioni

1. Qualora il numero dei candidati ammessi o le modalità di svolgimento della procedura lo rendano opportuno, possono essere nominate, con la stessa modalità prevista per la commissione, una o più sottocommissioni, composte dallo stesso numero di membri della commissione, unico restando il Presidente, oltre ad un eventuale segretario aggiunto. I componenti partecipano alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, e svolgono le successive fasi di correzione e valutazione delle prove e dei titoli secondo la ripartizione organizzativa decisa dal Presidente.

2. La nomina di sottocommissioni può essere prevista anche per l'espletamento della sola prova preselettiva.

3. La graduatoria finale è unica.

Art. 13 - Comitato di vigilanza

1. Nel caso in cui le prove scritte o tecnico pratiche di selezione abbiano luogo contestualmente in più sedi il Responsabile del Servizio competente nomina un Comitato composto da dipendenti regionali che svolge, nelle diverse sedi e limitatamente alla durata delle prove, le stesse attività della Commissione.

2. Il Comitato è presieduto da un membro della commissione.

3. I componenti del Comitato si attengono alle disposizioni impartite dal Presidente ed assumono gli stessi doveri e le stesse responsabilità dei componenti della commissione.

4. Eventuali irregolarità riscontrate nello svolgimento delle prove devono essere segnalate alla Commissione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

CAPO II - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

**Art. 14 - Criteri per la determinazione dei compensi e dei rimborsi
spese dei componenti delle commissioni esaminatrici**

1. I compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici sono definiti dalla Giunta regionale, di intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) previsione di un compenso base in relazione alla categoria o qualifica dei posti messi a concorso e del numero complessivo dei candidati ammessi alla selezione;
- b) previsione di un compenso a candidato correlato:
 - 1) alla categoria dei posti messi a concorso;
 - 2) al numero dei candidati esaminati;
 - 3) alla complessità della procedura concorsuale.

2. Il compenso di cui alla lettera b) del comma 1 può variare da un importo minimo ad un importo massimo a candidato. Tale compenso unitario è stabilito in maniera decrescente in funzione all'aumento del numero dei candidati.

3. Qualora le modalità concorsuali prevedano più di una selezione, esse sono considerate autonomamente ai fini del calcolo del compenso legato al numero di candidati esaminati.

4. Ai dirigenti regionali in servizio e ai dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa nominati membri delle commissioni esaminatrici non possono essere attribuiti compensi.

5. I compensi spettanti ai componenti le commissioni sono aumentati del venti per cento per il Presidente qualora ne abbia diritto in ragione della sopravvenuta situazione di quiescenza, e ridotti del venti per cento per il segretario. Per i membri esperti che integrino la commissione, di cui all'art. 7, è riconosciuto un compenso calcolato con riferimento al numero di candidati esaminati, oltre ad una quota pari a un terzo del compenso base.

6. Ai componenti delle Commissioni di concorso è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

TITOLO III – AVVIO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

CAPO I - AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI

Art.15 - Contenuti del bando

1. Il bando d'indizione della procedura concorsuale deve indicare:

- a) la tipologia di selezione prevista;
- b) il numero delle posizioni lavorative o dirigenziali da coprire e il ruolo organico di appartenenza dei posti;
- c) l'indicazione della classificazione e le specifiche inerenti la professionalità oggetto della selezione;
- d) le percentuali di posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;
- e) i requisiti specifici per l'ammissione alla procedura concorsuale e per l'accesso agli organici;
- f) le modalità di svolgimento della procedura concorsuale e dell'eventuale preselezione;
- g) le materie oggetto di esame e tipologia delle prove, salvo che nei concorsi per soli titoli;
- h) i criteri di ammissione alle prove o al corso -concorso e punteggi attribuibili;
- i) i titoli valutabili e i criteri di valutazione;
- j) le modalità di costituzione della commissione esaminatrice e di eventuali sottocommissioni;
- k) i contenuti, le modalità e i termini per la presentazione della domanda di ammissione e di eventuali integrazioni;
- l) le modalità per la richiesta di eventuali ausili, nello svolgimento delle prove, da parte di portatori di handicap;
- m) il termine per la presentazione del provvedimento di riconoscimento previsto dalla normativa vigente, da parte dei candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri;
- n) l'indicazione dei titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio;

- o) le modalità di formazione della graduatoria;
- p) le modalità di controllo delle autocertificazioni;
- q) le modalità di comunicazione con i candidati;
- r) l'indicazione del responsabile del procedimento;
- s) le modalità di assunzione, CCNL di riferimento e trattamento economico;
- t) l'informativa in merito al trattamento dei dati personali;
- u) il riferimento alle normative vigenti in materia di parità e pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso all'impiego e al relativo trattamento economico;
- v) l'ammontare e le modalità di versamento della tassa d'iscrizione, se prevista;
- w) ogni altra informazione necessaria per la partecipazione dei soggetti interessati.

Art. 16 - Categorie riservatarie e preferenze

1. Nei bandi di concorso, le riserve dei posti previste da leggi speciali nazionali in favore di particolari categorie di soggetti, nonché quelle previste a favore del personale interno, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, la stessa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria degli aventi diritto, fatte salve le riserve di legge.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva dei posti a favore delle categorie protette, nei limiti delle quote d'obbligo e con le modalità previste dalla normativa vigente;
 - b) riserva dei posti a favore dei militari delle Forze Armate nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente;
 - c) riserva dei posti a favore del personale interno.
4. I posti non attribuiti in sede di riserva saranno attribuiti ai non riservatari.
5. Nel caso di candidati classificatisi in graduatoria a parità di punteggio, si applicano, nell'ordine, i seguenti titoli di preferenza:
 - a) aver prestato periodi di servizio come "lavoratori socialmente utili" nei limiti e ai sensi della normativa in materia;

- b) minore età anagrafica, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della L. 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.).

Art. 17 - Riserva a favore del personale interno ai fini della progressione di carriera

1. Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3, comma 2, lettera a), nelle procedure concorsuali può essere prevista la riserva di posti per il personale dipendente dell'Ente con contratto a tempo indeterminato, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dal personale regionale.
2. Per fruire dell'applicazione della riserva, il personale dell'Ente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato deve essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso dall'esterno, di cui all'art. 2, e deve essere classificato nella categoria immediatamente inferiore a quella del posto oggetto del concorso; deve inoltre aver maturato, nella stessa categoria, un'anzianità di servizio con contratto a tempo indeterminato presso l'Ente di almeno due anni; per l'accesso ai profili di posizione economica iniziale D3, detta anzianità è maturata nei profili di posizione economica iniziale D1.
3. La riserva opera sul numero dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unità superiore ed è esclusa in caso di concorso per la copertura di un unico posto vacante.
4. In relazione alle caratteristiche dei posti messi a concorso, nei bandi possono essere stabiliti gli ulteriori requisiti culturali e professionali da richiedersi al personale dipendente dell'Ente al fine dell'applicazione della riserva, anche valorizzando l'esperienza maturata almeno negli ultimi due anni. A tal fine possono essere utilizzate informazioni disponibili nelle banche dati dell'Amministrazione regionale.
5. Tutti i requisiti e i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
6. I candidati interni, aventi diritto a riserva, che si collocano tra i vincitori del concorso pubblico per merito sono comunque computati ai fini della copertura dei posti riservati.

Art. 18 - Pubblicità delle procedure concorsuali

1. Le procedure concorsuali sono indette dal Direttore Generale competente in materia di personale, presso la Giunta regionale e presso l'Assemblea Legislativa.
2. Le procedure concorsuali sono pubblicizzate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico; sui siti Internet ed intranet dell'Ente; sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche solo per estratto.
3. In relazione alla complessità delle procedure e alle caratteristiche delle posizioni da coprire o alla prevedibile difficoltà di reperire le professionalità ricercate, i direttori generali competenti in materia di personale presso la Giunta Regionale e l'Assemblea Legislativa possono ricorrere ad ulteriori ed aggiuntive forme di pubblicizzazione.

Art. 19 - Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata in conformità alle previsioni del bando.
2. La domanda deve riportare tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti che il candidato è tenuto a fornire, conformemente alle prescrizioni del bando.
3. Il bando può prevedere la consegna a mano della domanda di ammissione al concorso, o il suo inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo indicato nel bando, ovvero la sua compilazione e trasmissione mediante l'utilizzo di mezzi telematici, entro il termine fissato nel bando stesso. Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
4. Qualora la domanda sia presentata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora, invece, il bando preveda altra modalità di presentazione, nello stesso saranno precisati i relativi riferimenti di certificazione della data di spedizione.
5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato in domanda, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Le domande presentate o pervenute secondo modalità diverse da quelle disposte dal bando sono irricevibili.

Art. 20 - Termini per la presentazione della domanda

1. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla

data di pubblicazione, per estratto, del bando sul Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana.

2. E' facoltà dell'Amministrazione prorogare o riaprire il termine fissato nel bando per le procedure concorsuali pubbliche qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore al triplo dei posti messi a concorso. Il relativo provvedimento deve essere pubblicizzato con le stesse modalità stabilite per il bando. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare le dichiarazioni prodotte entro il nuovo termine.

Art. 21 - Ammissione con riserva

1. Nelle procedure concorsuali pubbliche il Responsabile del Servizio competente può ammettere alla prima prova, ivi compresa la preselezione, tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini. Il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà, in tale caso, verificato solo con riferimento ai candidati risultati idonei ed ammessi alla prova successiva.

2. Qualora la domanda risulti parzialmente priva della dichiarazione del possesso di taluno dei requisiti, il Responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione all'interessato entro i termini fissati dal bando.

3. Sono esclusi i candidati che non abbiano presentato l'integrazione richiesta e coloro che abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulta in modo evidente la mancanza di un requisito richiesto dal bando.

Art. 22 - Termini delle procedure concorsuali

1. Le procedure concorsuali devono essere concluse, con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale, entro i seguenti termini massimi:

- a) procedure concorsuali pubbliche per le categorie C e D e per l'area della dirigenza: sei mesi;
- b) procedure concorsuali pubbliche nella categoria B: due mesi.

2. Detti termini decorrono dalla data della prima prova, compresa la preselezione, ovvero dall'insediamento della commissione nel caso di selezione per soli titoli, ovvero dalla data della prova di ammissione al corso-concorso.

3. Il termine del procedimento può essere motivatamente prorogato.

CAPO II - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 23 - Avvio dei lavori

1. I componenti della commissione esaminatrice, prima di iniziare i lavori, prendono visione dell'elenco dei candidati ammessi e verificano l'insussistenza delle cause di incompatibilità, sottoscrivendo apposita dichiarazione.
2. Analoga dichiarazione è sottoscritta dai componenti della sottocommissione, dai membri aggiunti e dai supplenti, qualora intervengano.
3. La Commissione avvia i lavori con il seguente ordine:
 - a) esamina il bando, le norme regolamentari, gli indirizzi e le direttive impartite in materia;
 - b) stabilisce, in relazione al numero delle domande presentate e se non è già stabilito nel bando, se e con quali modalità organizzative svolgere la preselezione;
 - c) prende atto del termine massimo previsto per il procedimento e stabilisce, in accordo con il Responsabile del procedimento, il termine per la consegna della graduatoria finale di merito;
 - d) stabilisce, se non sono previsti nel bando, il diario e la sede delle prove;
 - e) avvia la discussione per definire i criteri e le modalità per la valutazione dei titoli e per l'espletamento delle prove di selezione.

Art. 24 - Preselezione

1. La preselezione può essere svolta:
 - a) prima dell'insediamento della commissione esaminatrice. La preselezione sarà espletata da un soggetto esterno specializzato in selezione del personale individuato dall'Ente con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il soggetto è tenuto al rispetto delle direttive impartite dall'Ente che adotterà adeguate modalità di controllo per assicurare il buon andamento della procedura.
 - b) dopo l'insediamento della commissione esaminatrice. La preselezione sarà effettuata dalla commissione direttamente o, qualora lo ritenga opportuno, con il supporto, in tutto o in parte, di un soggetto esterno specializzato la cui individuazione resta di competenza dell'Ente. Il soggetto individuato è tenuto al rispetto delle direttive impartite dalla commissione che adotterà adeguate modalità di controllo per assicurare il buon andamento della procedura.
2. I candidati collocati in posizione utile al termine della preselezione sono ammessi alla prova successiva con provvedimento del Responsabile del Servizio competente.

Art. 25 - Corso - concorso

1. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con prove finali di profitto abbinate alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive. In relazione alle caratteristiche ed alla complessità della selezione le prove finali di profitto del percorso formativo potranno essere svolte dalla commissione o dal soggetto esterno che ha curato la formazione, nel rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione.
2. I contenuti e la durata del percorso formativo sono definiti in relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire.
3. Il corso-concorso si conclude con la formulazione di una graduatoria di merito finalizzata all'assunzione dei vincitori, per la copertura dei posti previsti dal bando, avuto a riferimento quanto disposto dagli artt. 36 e 37.

Art. 26 - Convocazione dei candidati alle prove d'esame

1. I candidati vengono convocati, di norma, tramite avviso pubblico sul BURERT e sul sito internet dell'Ente, da pubblicarsi nella data stabilita nel bando. Qualora il ridotto numero dei candidati lo consenta la convocazione può essere effettuata con comunicazione scritta.
2. Detta convocazione può già essere contenuta nel provvedimento di indizione della procedura concorsuale.
3. Il calendario delle prove deve essere comunicato almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle stesse.
4. Per assicurare maggiore celerità al procedimento, la convocazione alla prova scritta o alla prova tecnica o pratico-attitudinale può contenere anche la convocazione alla prova orale, nel rispetto del termine previsto. In relazione all'esiguità del numero dei candidati la commissione può stabilire di effettuare la prova orale nello stesso giorno dedicato alla prova scritta, tecnica o pratico-attitudinale.
5. Nella predisposizione del calendario delle prove si terrà conto dei giorni festivi e dei giorni di festività religiose secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Qualora per cause di forza maggiore non sia possibile lo svolgimento di una o più prove, il Presidente della commissione comunica il rinvio, anche in forma orale, ai candidati presenti. In tal caso il segretario della commissione certifica la presenza dei candidati e gli stessi vengono riconvocati per sostenere la prova secondo il nuovo calendario. Non sono ammessi a sostenere la prova ulteriori candidati.

Art. 27 - Personale di sorveglianza

1. Nel caso in cui il numero dei candidati lo renda necessario, la commissione può essere coadiuvata da personale individuato dal Responsabile del Servizio competente, tra i dipendenti dell'Ente o soggetti esterni, per l'identificazione dei candidati, l'assistenza e la vigilanza nella sede delle prove. Detto personale osserva le direttive impartite dal Presidente della commissione per gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura concorsuale.

Art. 28 - Predisposizione delle prove

1. La commissione predispone le prove da sottoporre ai candidati il giorno del loro svolgimento, immediatamente prima del loro inizio. La commissione può decidere di provvedere alla predisposizione delle prove con l'anticipo strettamente necessario adottando modalità idonee a garantirne la segretezza.

2. Prima dell'inizio della prova la commissione determina il tempo massimo per lo svolgimento e lo comunica ai candidati. I candidati vengono inoltre informati che durante la prova:

- a) non devono comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, né mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione o con il personale di sorveglianza;
- b) è ammessa la consultazione di testi solo se preventivamente autorizzati dalla commissione e possono essere utilizzati solo materiali forniti dalla commissione.

3. Il concorrente che contravviene alle disposizioni impartite è escluso dalla prova, a giudizio insindacabile della commissione.

4. La commissione informa i candidati delle modalità con cui verranno comunicati gli esiti delle prove, i punteggi riportati, l'ammissione alle prove successive o la non ammissione.

Art. 29 - Ausili

1. Per il candidato portatore di handicap che ne abbia fatto richiesta sono predisposti, a cura dell'Ente, gli ausili ed i presidi logistici necessari per garantire parità di trattamento nel corso delle prove.

2. La commissione stabilisce, in tal caso, le modalità di svolgimento delle prove e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari secondo criteri di ragionevolezza.

3. I soggetti addetti all'assistenza sono tenuti a prestare la dichiarazione di mancanza di incompatibilità di cui all'art. 9, a riprodurre fedelmente le

indicazioni del candidato e ad osservare le direttive impartite dal Presidente di commissione.

Art. 30 - Valutazione delle prove

1. La commissione definisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse, in modo da garantire uniformità di trattamento. Detti criteri, che devono essere verbalizzati, costituiscono la motivazione dei punteggi attribuiti.
2. Il punteggio attribuito a ciascuna prova risulta dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario avente diritto al voto.
3. In ciascuna prova prevista dal procedimento selettivo, il candidato deve conseguire il punteggio minimo di almeno diciotto/trentesimi o equivalente. Nel caso di più prove il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti in ciascuna prova.
4. Per i test a risposta multipla possono essere predisposte modalità automatizzate ed informatizzate di correzione.

Art. 31 - Valutazione dei titoli

1. Il bando può prevedere la valutazione di titoli culturali e professionali attinenti alla posizione lavorativa oggetto della selezione.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli, ivi compreso quello attribuito alle particolari esperienze professionali, non può essere superiore al punteggio massimo complessivamente conseguibile nelle prove d'esame.
3. Nel caso di procedura selettiva per titoli ed esami la valutazione dei titoli precede, di norma, le prove d'esame e deve essere comunicata ai candidati prima dell'effettuazione delle prove. E' tuttavia possibile effettuare la valutazione dei titoli dopo lo svolgimento delle prove scritte, prima dell'avvio della correzione.

Art. 32 - Valutazione di particolari esperienze professionali

1. Il bando di concorso, per titoli ed esami, può prevedere , con l'attribuzione di apposito punteggio, la valorizzazione di particolari esperienze professionali svolte presso l'Ente per almeno tre anni, non oltre gli ultimi cinque.
2. A tal fine il bando di concorso può prevedere l'esclusiva valutazione delle suddette esperienze ovvero l'attribuzione ad esse di un punteggio fino al doppio di quello previsto per analoghe esperienze svolte al di fuori dell'Ente. Il

bando articolerà detto punteggio tenuto conto della specificità delle posizioni lavorative oggetto della selezione.

3. I periodi di servizio civile volontario e di effettivo servizio militare, se relativi ad attività attinenti alle posizioni lavorative oggetto del concorso, sono valutati come servizio prestato presso pubbliche amministrazioni.

4. I periodi di servizio civile volontario espletati ai sensi della normativa regionale vigente e che abbiano dato luogo alla registrazione della relativa dichiarazione di competenza sul portfolio, possono essere valorizzati, per la copertura di posizioni lavorative attinenti, con l'attribuzione di uno specifico punteggio aggiuntivo.

Art. 33 - Svolgimento delle prove scritte

1. La commissione formula almeno una terna di quesiti o tracce numerati e siglati da tutti i componenti della commissione e chiusi ciascuno in una busta priva di qualunque segno di riconoscimento.

2. La prova è sorteggiata da uno dei candidati presenti. Il Presidente stabilisce le modalità di comunicazione della prova sorteggiata e di quelle non estratte.

3. Qualora non si effettui l'immediata correzione degli elaborati, il segretario della commissione provvede alla custodia degli stessi, garantendone anche l'integrità, secondo le indicazioni impartite dal Presidente.

Art. 34 - Svolgimento delle prove tecniche o pratico-attitudinali

1. La commissione deve predisporre la prova in modo da assicurare a tutti i candidati l'uso degli stessi materiali, di macchine o strumenti che forniscano le medesime prestazioni e ogni materiale necessario per lo svolgimento della prova stessa. La prova può svolgersi, se necessario, in più sedi e in date diverse.

2. Se la natura della prova lo consente, la valutazione può essere effettuata anche al termine della prova di ciascun candidato. In tale caso, al termine di ogni giornata devono essere affissi gli esiti relativi a tutti i candidati esaminati.

3. Nel verbale deve essere riportata una descrizione sintetica delle modalità di espletamento della prova del candidato e della valutazione attribuita.

Art. 35 - Svolgimento delle prove orali

1. La commissione stabilisce l'ordine con il quale esaminare i candidati e ne dà comunicazione agli stessi. Detta comunicazione può essere effettuata, se il numero lo consente, anche immediatamente prima dell'inizio della prova.
2. Le prove si svolgono in locali aperti al pubblico. L'accesso è disciplinato secondo le modalità previste dal Presidente.
3. Il Presidente stabilisce le modalità più idonee per la formulazione di quesiti ai candidati. Il segretario della commissione predispone, per ciascun candidato, una scheda nella quale riportare le domande proposte e la durata della prova. Detta scheda sarà firmata per conoscenza dal candidato al termine della prova.
4. Dopo la prova il pubblico eventualmente presente è invitato ad uscire dalla sala e la commissione procede alla valutazione apponendo il punteggio attribuito al candidato sulla relativa scheda ed allegando la stessa al verbale.
5. Al termine di ogni giornata devono essere affissi gli esiti relativi a tutti i candidati esaminati.

Art. 36 - Conclusione dell'attività della commissione

1. La commissione formula la graduatoria finale di merito con l'indicazione del punteggio riportato da ciascun candidato in ciascuna prova.
2. Nelle procedure concorsuali ove è prevista la valutazione dei titoli, la graduatoria finale è formata sommando anche il punteggio assegnato ai titoli.
3. La graduatoria, unitamente ai verbali delle sedute, è trasmessa al Responsabile del procedimento che prende atto delle operazioni e verifica la regolarità del procedimento espletato dalla commissione stessa.
4. In caso siano riscontrate delle irregolarità il Responsabile del procedimento rinvia gli atti alla commissione che procede ad un riesame ed assume le decisioni conseguenti.
5. Nel caso vengano riscontrati meri errori materiali, il responsabile del procedimento effettua direttamente la correzione, informandone la commissione esaminatrice. Il Presidente controfirma la modifica apportata. Si provvede ad informare i candidati interessati dalle modifiche apportate.
6. Gli atti sono successivamente trasmessi al Responsabile del Servizio competente, per l'approvazione della graduatoria finale.

Art. 37 - Conclusione della procedura concorsuale

1. La graduatoria formulata dalla commissione in esito al punteggio riportato dai candidati nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli, se prevista, è

approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente in materia di reclutamento del personale.

2. Nel caso di candidati classificatisi in graduatoria a parità di punteggio, il Responsabile del procedimento provvede a sciogliere la parità applicando i titoli di preferenza previsti all'art. 16 comma 5, del presente regolamento.

3. Il Responsabile del procedimento verifica inoltre la presenza, tra i candidati idonei, di candidati aventi diritto alle riserve di legge di cui all'art. 16, se ed in quanto previste dal bando.

4. Il Responsabile del Servizio competente provvede all'applicazione delle preferenze e delle riserve, approva la graduatoria finale e dichiara i vincitori.

5. La graduatoria finale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito Internet dell'Ente. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti. Sono fatte salve eventuali diverse modalità di pubblicazione previste dal bando, o dalla legge.

6. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico decorrono il termine di validità della graduatoria nonché i termini per l'eventuale impugnazione.

Art. 38 - Procedura di assunzione

1. I vincitori della procedura concorsuale sono convocati per l'assunzione in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

2. L'Amministrazione invita i vincitori a dichiarare nuovamente il possesso dei requisiti generali per l'accesso agli organici regionali, già dichiarati nella domanda di ammissione, e a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro nei termini e secondo le disposizioni previste dalla normativa contrattuale vigente.

TITOLO IV – ALTRE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Art. 39 – Assunzioni con avviamento degli iscritti alle liste di collocamento

1. Per l'assunzione di lavoratori con avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), l'Ente, previa pubblicizzazione della procedura selettiva, richiede all'Ufficio competente il relativo avviamento specificando:

- a) il titolo di studio richiesto e gli eventuali ulteriori requisiti;
- b) la categoria e la posizione lavorativa di classificazione;
- c) la sede di lavoro prevista;
- d) i posti riservati ai lavoratori aventi diritto alle riserve, ai sensi della vigente normativa.

2. L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso, relativamente ai candidati iscritti o avviati dal competente ufficio per il collocamento, al momento dell'assunzione.

3. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, l'Ente convoca i candidati alle prove per la verifica dell'idoneità alla copertura della posizione lavorativa. L'assunzione deve essere comunicata all'Ufficio competente entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 40 - Assunzioni riservate a categorie protette

1. L'assunzione obbligatoria dei soggetti disabili avviene tramite richiesta degli iscritti nelle apposite graduatorie all'ufficio competente ovvero tramite la stipula di convenzioni ai sensi della normativa vigente.

2. Nel caso di avviamento le prove per la verifica dell'idoneità alla copertura della posizione lavorativa devono essere espletate entro quarantacinque giorni dall'avviamento. L'esito deve essere comunicato all'Ufficio competente entro cinque giorni dalla conclusione della prova.

3. Nelle procedure per assunzioni di personale disabile, l'accertamento della permanenza dello stato di invalidità e l'idoneità fisica alle mansioni è effettuato dalla competente commissione medica.

Art. 41 – Assunzioni con contratto di formazione e lavoro e relativa trasformazione

1. Le disposizioni del presente regolamento, per la Regione Emilia-Romagna, si applicano anche alle procedure selettive per assunzioni con contratto di formazione lavoro.
2. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro coloro che sono in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 2, oltre ai requisiti specifici previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Il contratto di formazione lavoro è trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) avvenuta programmazione di fabbisogni professionali analoghi a quelli oggetto del contratto di formazione e lavoro;
 - b) completamento e valutazione positiva del percorso formativo previsto;
 - c) valutazione positiva del Responsabile della struttura di assegnazione in merito ai risultati professionali ed alle attitudini dimostrate nel corso del rapporto di lavoro.
4. A seguito della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, il dipendente non effettua il periodo di prova.

Art. 42 - Modalità di attuazione di concorsi unici tra la Regione ed altre amministrazioni

1. La Giunta regionale disciplina, con convenzione, le modalità per l'attuazione di concorsi unici tra la Regione, gli enti del Sistema delle Amministrazioni Regionali e le altre Pubbliche Amministrazioni.
2. Sono elementi della convenzione:
 - a) attribuzione, ad uno degli enti, della responsabilità della redazione del bando di concorso, della gestione del procedimento e delle relative controversie;
 - b) oneri di spesa del concorso;
 - c) modalità di assegnazione dei vincitori e degli idonei del concorso agli enti sottoscrittori della convenzione;
 - d) durata della convenzione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese dai candidati

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese dai candidati ai fini dell'ammissione e della valutazione di titoli, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono, ai sensi della normativa vigente.
2. Successivamente all'approvazione della graduatoria verranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con le modalità ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione.
3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua responsabilità penale, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 44 - Disposizioni finali

1. Il Regolamento regionale n. 35 del 2002 recante "Accesso agli organici regionali e procedure di concorso. Attuazione dell'art.15, L.R. n.43 del 2001" è abrogato.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sostituiscono quanto disposto nei seguenti atti dell'amministrazione regionale:
 - a) deliberazione della Giunta regionale del 10/02/2003 n. 190, "Direttiva in materia di accesso agli organici regionali. Attuazione dell'art. 15 della L.R. n. 43/2001";
 - b) deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 32 del 17/02/2003, "Direttiva in materia di accesso agli organici regionali. Attuazione dell'art. 15 della L.R. n. 43/2001".
3. Il presente regolamento sarà pubblicato nel BURERT della Regione Emilia-Romagna e sui siti Internet ed Intranet dell'Ente. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 3)

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA - Regolamento regionale che non prevede oneri

(Clausola di neutralità finanziaria)

Lo schema di "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale" disciplina la materia dell'accesso all'impiego regionale; essendo quindi di natura esclusivamente procedurale esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il regolamento proposto sostituisce il regolamento regionale n. 35 del 2002 recante "Accesso agli organici regionali e procedure di concorso. Attuazione dell'art.15, L.R. n.43 del 2001" che viene, conseguentemente, abrogato. Lo stesso sostituisce inoltre quanto disposto nei seguenti atti dell'amministrazione regionale:

- deliberazione della Giunta regionale del 10/02/2003 n. 190, "Direttiva in materia di accesso agli organici regionali. Attuazione dell'art. 15 della L.R. n. 43/2001";
- deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 32 del 17/02/2003, "Direttiva in materia di accesso agli organici regionali. Attuazione dell'art. 15 della L.R. n. 43/2001".

Il contenuto del nuovo regolamento "Regolamento regionale in materia di accesso all'impiego regionale", è individuato dall'articolo 1 che, in attuazione del nuovo articolo 15 della legge regionale 43/2001, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" recentemente riformato con la legge regionale 26/2013, prevede al comma 1 che la Regione stabilisce con regolamento:

- a) *requisiti per l'accesso all'impiego regionale;*
- b) *individuazione delle funzioni per le quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana;*
- c) *modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche), e nel*

rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di genere, loro competenze e responsabilità; nonché criteri di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei relativi componenti;

d) criteri di redazione dei bandi e modalità di svolgimento delle procedure di selezione fino all'approvazione della graduatoria, comprese le forme di pubblicazione di tali atti;

e) modalità per l'attuazione, previa convenzione, di concorsi unici tra gli Enti del Sistema delle Amministrazioni Regionali e le altre Pubbliche Amministrazioni.

La proposta di regolamento intende perseguire i seguenti obiettivi: dare piena attuazione e concretezza al processo di adeguamento dell'ordinamento regionale al quadro normativo statale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, che è stato nell'ultimo quinquennio profondamente innovato. Vengono affermati con maggiore evidenza i principi di pubblicità, trasparenza, pari opportunità e parità di genere, con riferimento alle procedure di accesso all'impiego regionale a tempo indeterminato anche per l'area dirigenziale, prevedendo specifici obblighi di pubblicità, meccanismi automatizzati e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali ovvero realizzare forme di preselezione. Infine il testo recepisce i nuovi criteri dettati dal legislatore statale per la prevenzione alla corruzione e gli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal D.Lgs. 39/2013, con particolare riferimento a quanto sancito dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, sulla nomina a membri di commissioni di concorso e con riferimento alle assegnazioni e agli incarichi vietati a dipendenti della pubblica amministrazione

Il nuovo regolamento, quindi, costituisce un corpo normativo unico comprendente un complesso di disposizioni sui principi e i criteri da osservare nello svolgimento delle procedure di accesso e nella costituzione delle commissioni esaminatrici nonché la regolamentazione degli aspetti operativi e tecnici correlati alle singole fasi endoprocedimentali. Il testo unico risponde altresì ad un'esigenza di certezza e integrità della disciplina in materia di accesso all'impiego, anche tenuto conto che il regolamento è vincolante per gli enti regionali, quali Er.Go e Consorzi fitosanitari provinciali, e specifica le disposizioni applicabili agli enti del sistema sanitario regionale ciò anche al fine di agevolare procedure flessibili e forme di

interscambio di personale secondo la logica di una
amministrazione sempre più unificata.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Lorenzo Broccoli, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1017

data 19/06/2014

IN FEDE

Lorenzo Broccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITA' DEI PROCESSI NORMATIVI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1017

data 26/06/2014

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di legittimità in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1017

data 27/06/2014

IN FEDE

Filomena Terzini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari senza oneri a carico del bilancio regionale in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1017

data 27/06/2014

IN FEDE

Antonella Soldati

omissis

L'assessore Segretario: Rabboni Tiberio

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'